

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n.3), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di manutenzione dei prodotti software SAS in uso all'Istituto e fornitura della licenza d'uso a tempo indeterminato di prodotti software aggiuntivi con relativo servizio di manutenzione".

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Acquisti e Appalti

Allegato 3 alla Lettera di Invito

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n.3), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di manutenzione dei prodotti software SAS in uso all'Istituto e fornitura della licenza d'uso a tempo indeterminato di prodotti software aggiuntivi con relativo servizio di manutenzione".

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel. +390659058600 - fax +390659054240
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

CONTRATTO

per il «Servizio di manutenzione dei prodotti software SAS in uso all'Istituto e fornitura della licenza d'uso a tempo indeterminato di prodotti software aggiuntivi con relativo servizio di manutenzione»

C.I.G.: 730938467D

tra

L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott., nato a il, in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Acquisti e Appalti dell'INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto;

(indicato anche nel prosieguo come l'«Istituto» o «Stazione Appaltante»)

e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...]

(indicato anche nel prosieguo come l'«Appaltatore» o il «Fornitore»)

(di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14°, del D.Lgs. 50/16.

Premesso che

- a) a norma dell'art. 14bis, lett. f) del C.A.D., come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 179 del 26 agosto 2016, l'Istituto, con nota del, ha trasmesso all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) richiesta per il prescritto parere di congruità tecnico-economica;
- b) l'Agenzia per l'Italia Digitale, in data, ha reso il parere n., allegato alla determinazione n. del
- c) a mezzo di Determina n. **RS.30/...../2017 del2017**, adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Acquisti e Appalti, l'Istituto ha avviato una procedura negoziata ex 63, comma 2, lettera b), n.3), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di manutenzione dei prodotti software SAS in uso all'Istituto e fornitura della licenza d'uso a tempo indeterminato di prodotti software aggiuntivi con relativo servizio di manutenzione", secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nella Lettera di

Invito, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

- d) a mezzo di Determina n. **RS30/...../2017 del2017**, adottata dal Direttore Centrale Acquisti e Appalti, l'Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura negoziata, e disposto l'aggiudicazione definitiva dell'Appalto in favore dell'Appaltatore, in base all'Offerta formulata dal medesimo nei termini indicati nella Lettera di Invito;
- e) il Fornitore è in possesso dei requisiti per l'espletamento della Fornitura oggetto di affidamento;
- f) a mezzo di **fidejussione bancaria (Polizza assicurativa)** emessa in data da per l'importo di €., il Fornitore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- g) ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correttezza contributiva dell'aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C.;
- h) alla fattispecie non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui all'art. 32, comma 9°, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di procedura negoziata nella quale è presente una sola offerta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n.3), del D.Lgs. 50/2016, alla stregua di quanto previsto dall'art. 32, comma 10, lettera a) del predetto Decreto;
- i) le Parti, con il presente contratto (di seguito il "Contratto"), intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione della fornitura oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

- "Appaltatore": il soggetto affidatario dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura negoziata;
- "Capitolato Tecnico": il documento nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche delle prestazioni da acquisire in capo all'Istituto e le obbligazioni poste a carico delle parti;
- "Contratto": il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti;
- "Direttore dell'Esecuzione": l'esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- "Filiera delle Imprese": i subappalti come definiti dall'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;

- "Lettera di Invito": il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento delle prestazioni;
- "Offerta economica": la dichiarazione di offerta economica, formulata in sede di procedura negoziata dall'Appaltatore;
- "Programma": il software o copia integrale o parziale dello stesso, costituito da una serie di istruzioni per l'elaborazione di dati o banche dati in forma leggibile dall'elaboratore, e da qualunque altro materiale accessorio (ad es., manuali, documentazioni, liste, ecc.), nonché, ove previsti, da aggiornamenti, *release* e singoli moduli;
- "Responsabile dell'Appaltatore": l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- "Responsabile del Procedimento" o "R.U.P.": l'esponente dell'Istituto cui competono la vigilanza sul presente Contratto, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- "Servizio" o "Servizi": in generale, i servizi di manutenzione di licenze SAS e servizi professionali, come meglio dettagliati nel Capitolato Tecnico;
- "Stazione Appaltante" o "Istituto": l'INPS, quale soggetto che ha affidato l'Appalto oggetto della presente procedura;

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - All. 1 - Capitolato Tecnico;
 - All. 2 - Offerta Economica;
 - All. 3 - Lettera di Invito;
 - All. 4 - Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
2. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, le prescrizioni del presente Contratto, in caso di contrasto o non piena conformità, devono considerarsi prevalenti su ogni altro elemento della documentazione contrattuale.

Art. 3 (Oggetto del Contratto)

1. L'Istituto affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del "servizio di manutenzione dei prodotti software SAS in uso all'Istituto e la fornitura della licenza d'uso a tempo indeterminato di prodotti software aggiuntivi con relativo servizio di manutenzione", secondo quanto specificato nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico (all. 1).
2. Il presente Contratto ha per oggetto:

- il servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, relativamente ai prodotti Software di seguito riportati, già licenziati dall'Istituto:

Prodotto Software	Quantità
Banche Dati Statistiche	
Base SAS	3
SAS/CONNECT	3
SAS/EIS	3
SAS/GRAPH	3
SAS/IntrNet	3
SAS/FSP	
SAS/AF	1
SAS/ETS	1
SAS ENTERPRISE BI SERVER	2
SAS/OR	1
Piattaforma SAS in ambiente UNIX	
Licenze Server	
SAS ENTERPRISE BI SERVER	2
SAS Analytic Server	2
SAS for HCM Miner	1
SAS Forecast Server	1
SAS/CONNECT	2
SAS/ACCESS Interface to DB2	2
SAS/ACCESS to MSQ	2
SAS/ACCESS to Oracle	2
Licenze Client	
Base SAS	100
SAS/GRAPH	100
SAS/STAT	100
SAS/FSP	100
SAS/CONNECT	100
SAS/ACCESS PC Files	100
SAS/ETS	2
SAS/IML	2
SAS/OR	2
SAS/AF	2
SAS/EIS	2
SAS/ ACCESS to ODBC	2
SAS/Enterprise Guide	10
App Dev Studio	1

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n.3), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di manutenzione dei prodotti software SAS in uso all'Istituto e fornitura della licenza d'uso a tempo indeterminato di prodotti software aggiuntivi con relativo servizio di manutenzione".

Visite Mediche di Controllo	
SAS/CONNECT	3
SAS/STAT	3
SAS ENTERPRISE MINER	3
SAS Grid Manager	1
SAS/OR	3
SAS ENTERPRISE BI SERVER	3
SAS/ACCESS Interface to DB2	3
SAS DATA INTEGRATION SERVER	1
Workforce and Production Planning	
SAS for Workforce and Production Planning	1

- la concessione all'Istituto della licenza a tempo indeterminato non esclusiva e non trasferibile ad utilizzare i prodotti Software aggiuntivi di seguito riportati, inclusiva del servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza fino alla scadenza del contratto:

Prodotto Software	Quantità
Server Osservatori	
SAS ENTERPRISE BI SERVER	1
Server SAVIO	
SAS Scoring Accelerator for Oracle	3
SAS Access to Oracle	3
Server Pianificazione e Controllo	
SAS for Workforce and Production Planning	2

3. Il Servizio di manutenzione comprende:

- la fornitura di tutte le nuove release e versioni, anche se dovessero cambiare nome, rilasciate in originale dal produttore del Software, in modo da allineare nel tempo il Software alle migliorie di volta in volta introdotte dal Fornitore; in tal caso il Fornitore provvederà alla fornitura della documentazione e delle istruzioni per l'utilizzo della nuova edizione (manuali e supporti magnetici);
- la fornitura di un servizio di assistenza tecnica agli Utenti, erogato nella forma di help desk telefonico, che verrà reso nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nell'orario compreso tra le 8:30 e le 13:00 e le 14:00 e le 17:30;
- la fornitura degli aggiornamenti del Software (Es., "patches" correttive) rilasciati dal produttore.

- la sostituzione, con altri originali, dei supporti magnetici forniti del Software che hanno presentato difetti di funzionamento.

Per le modalità di erogazione del Servizio su indicato si rinvia alle previsioni del Capitolato Tecnico.

4. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le ulteriori disposizioni negoziali intercorrenti tra le Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico allegato *sub 1* al presente Contratto.

Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto)

1. Il presente Contratto ha la durata di 36 mesi a partire dal fino al

Art. 5 (Licenza)

La licenza del Software autorizza l'Istituto a:

- a) fare uso del Software in forma leggibile dall'elaboratore sull'Hardware autorizzato;
- b) copiare il Software in forma leggibile dall'Hardware autorizzato, entro i limiti dell'uso autorizzato del Software stesso.

Art. 6 (Obblighi delle parti in relazione alla proprietà e informazioni riservate)

1. Il Software (compresi gli aggiornamenti e le nuove versioni) e la relativa documentazione, nonché tutti i copyright, sono di proprietà esclusiva di SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, U.S.A. e dei suoi licenziatari. Il Fornitore è società regolarmente costituita ai sensi della legge italiana, controllata da SAS Institute Inc., e autorizzato da quest'ultima a concedere in sub-licenza d'uso il Software. Tutte le diciture relative a diritti d'autore e a ogni altro diritto di esclusiva sul Software non potranno essere eliminate o modificate. Con il presente Contratto non si trasferisce alcun diritto di proprietà all'Istituto. Il Fornitore ha il pieno diritto di concedere in licenza il Software all'Istituto e di adempiere ai suoi obblighi in base al presente Contratto. L'Istituto riconosce che i diritti d'autore e gli altri diritti industriali, intellettuali e di marketing sul Software sono, e continueranno ad essere, di proprietà del Fornitore.
2. L'Istituto riconosce che il Software è stato sviluppato come segreto commerciale di valore, pertanto con la sottoscrizione del presente Contratto l'Istituto si obbliga alla massima riservatezza in relazione a dette informazioni.
3. L'Istituto si impegna, pertanto, a preservare il carattere riservato delle informazioni di proprietà e del segreto commerciale, utilizzando il Software solo e soltanto in maniera riservata esclusivamente per usi interni e si impegna a non decompilare, compilare in modo inverso, risalire alle istruzioni originali del Software o ai principi di funzionamento del Software o intraprendere qualsiasi azione atta ad entrare in possesso del codice sorgente del Software, se non nei casi e nei limiti inderogabili previsti dalla normativa applicabile al Contratto; si impegna altresì a non permettere l'utilizzo del Software e a non rivelare informazioni riservate a personale non autorizzato o terzi non vincolati agli obblighi di riservatezza del presente Contratto.
4. L'Istituto si impegna a notificare prontamente al Fornitore qualunque violazione delle suddette disposizioni commesse da suoi dipendenti, consulenti o agenti delle quali l'Istituto venisse a conoscenza.

5. L'Istituto si impegna a non copiare e a non permettere a terzi di copiare, totalmente o parzialmente, il Software, fatta eccezione per il numero di copie interne di back-up o di archivio. Ciascuna copia dovrà riportare tutte le indicazioni relative ai diritti d'autore, al segreto commerciale, al marchio commerciale e ad eventuali altri diritti di proprietà intellettuale che compaiono sulla copia originale.
6. L'Istituto potrà consegnare una copia del Software ad un'impresa di assistenza per "disaster recovery" comunicando preventivamente al Fornitore il nome e l'indirizzo di tale impresa. Anche tale copia del Software dovrà identicamente presentare tutte le diciture relative ai diritti d'autore e a tutti i diritti di privativa presenti sui supporti originali del Software. L'Istituto sarà responsabile di qualsiasi violazione del presente Contratto da parte del fornitore di assistenza per "disaster recovery".
7. In aggiunta ad ogni diritto allo stesso spettante, il Fornitore avrà diritto di ottenere provvedimenti urgenti, sommari e di ingiunzione in relazione alle copie o usi non autorizzati del Software.
8. L'Istituto accetta di non modificare il Software.
9. Per ogni copia autorizzata è prevista una copia in supporto all'uso del Software (copia di back-up).

Art. 7 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)

1. Il Fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse a tal fine necessaria, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico del Fornitore i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) nell'adempimento delle proprie prestazioni, osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante;
 - b) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;

- c) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

Art. 8 (Direttore dell'Esecuzione)

1. Il Direttore dell'Esecuzione è
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
3. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
4. L'Istituto può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'Esecuzione.
5. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 9 (Obblighi del Fornitore)

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento della Fornitura che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.
2. Il Fornitore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione della Fornitura.

Art. 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. L'importo relativo alla fornitura oggetto del presente Contratto è pari complessivamente a € (...../...), IVA esclusa, ripartito come segue:
 - a) servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza fino al relativamente ai prodotti Software SAS già licenziati dall'Istituto per l'importo di € IVA esclusa;
 - b) concessione all'Istituto della licenza a tempo indeterminato non esclusiva e non trasferibile ad utilizzare i nuovi prodotti Software, per l'importo di € IVA esclusa;
 - c) servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza per il periodo dal al relativamente ai nuovi prodotti Software, per l'importo di € IVA esclusa.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a €. 0,00 (Euro zero/00).

3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 lettera a) verrà fatturato con cadenza trimestrale posticipata fino alla data del , con un importo trimestrale pari ad €.;
4. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 lettera b) verrà fatturato entro 10 giorni dalla data di consegna dei prodotti software medesimi;
5. L'importo afferente al servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, concernente i prodotti Software SAS aggiuntivi, verrà fatturato con cadenza trimestrale posticipata, a partire dal 3° mese successivo al collaudo dei prodotti medesimi, con un importo trimestrale pari ad €.;
6. Il prezzo offerto ha natura fissa ed immutabile e si riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo quanto descritto nel presente Contratto, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
7. Le fatture dovranno essere trasmesse alla Direzione Centrale Acquisti e Appalti e dovranno contenere il dettaglio delle prestazioni erogate e ogni elemento utile all'esatta comprensione dei valori economici di composizione.
8. La fatturazione e il pagamento sono subordinati all'approvazione delle rendicontazioni previste e alla verifica del rispetto dei livelli di servizio.
9. Ciascuna fattura dovrà avere in allegato il documento di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dal Fornitore.
10. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente.
11. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - alla verifica del D.U.R.C. del Fornitore in corso di validità, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
 - alla verifica di regolarità del Fornitore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
12. È facoltà del Fornitore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
13. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato al Fornitore presso la Banca , IBAN , dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
14. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, i soggetti delegati alla movimentazione del suddetto conto corrente sono , nato a il - C.F. e nato a il - C.F.
15. In riferimento ai commi 13° e 14° del presente articolo, è obbligo del Fornitore comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse.
16. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, in merito a qualunque modifica del presente contratto che dovesse intervenire durante il suo periodo di efficacia.

17. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.
18. Il Fornitore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato telematico su richiesta dell'Istituto.

Art. 11 (Rinuncia al Servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza del Software)

Qualora al termine della scadenza contrattuale di cui al precedente articolo 4 l'Istituto decida di non acquistare il Servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza del Software, il Fornitore non avrà alcun obbligo a fornire all'Istituto quanto segue:

- a)** il Servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza del Software come descritto al precedente articolo 3;
- b)** le attività di supporto tecnico descritte nel sito web del Fornitore;
- c)** assistenza in caso di incompatibilità del Software derivante da upgrade dell'hardware o cambiamenti del sistema operativo o cambiamenti di hardware che provochino incompatibilità con il sistema operativo, anche in assenza di upgrade dell'hardware;
- d)** qualsiasi nuova release del Software che venga resa disponibile al pubblico dal Fornitore.

Art. 12 (Riattivazione del Servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza del Software)

1. Ove alla scadenza del presente Contratto l'Istituto decida di non acquistare il Servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza del Software e successivamente esprima la propria intenzione di riattivare la erogazione di tale Servizio, troveranno applicazione le seguenti condizioni:
 - a) ove il Servizio venga riattivato entro il ventiquattresimo (24) mese dalla sua cancellazione il Fornitore fatturerà all'Istituto e l'Istituto corrisponderà al Fornitore i canoni per i Servizi relativi a tutto il periodo compreso dalla cancellazione sino alla riattivazione più un canone aggiuntivo di riattivazione;
 - b) ove il Servizio venga riattivato dopo il ventiquattresimo (24) mese dalla sua cancellazione, l'Istituto corrisponderà al Fornitore il canone di licenza iniziale applicabile al Software a quel tempo più il canone annuale per il Servizio applicabile in quel momento.
2. Ove l'Istituto notifichi per iscritto al Fornitore nel corso di un periodo annuale la propria intenzione di cancellare il Servizio per il quale ha già pagato il canone dovuto ma nel corso dello stesso periodo annuale dichiara poi la propria intenzione di riattivare per l'anno successivo il Servizio, nessun canone di riattivazione verrà richiesto. Pertanto la riattivazione avrà luogo a fronte del pagamento del solo canone a copertura del Servizio per l'anno successivo.

Art. 13 (Protezione del Software)

1. Per il Software (o copia di esso) l'Istituto si impegna a prendere tutte le precauzioni necessarie allo scopo di soddisfare le condizioni di licenza.

2. In particolare, l'Istituto si impegna a:

- a) consentire l'accesso al Software esclusivamente dall'Italia e da parte esclusivamente degli Utenti. Si precisa a tale riguardo che i consulenti non potranno comunque utilizzare il Software per le proprie attività commerciali o di gestione. Ove l'Hardware Autorizzato sia un computer portatile, l'Istituto potrà portare il Software installato su detto computer fuori dal territorio della Repubblica Italiana, a condizione che detto Software non venga usato per più di tre mesi nel corso di un singolo periodo di licenza. Ad eccezione dei casi in cui il presente Contratto venga modificato con conseguente corresponsione da parte dell'Istituto degli oneri aggiuntivi applicabili, l'Istituto non potrà utilizzare il Software per fornire servizi a favore di terzi. Tra gli utilizzi non autorizzati del Software sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura di servizi di facility-management, di "application service provision" e "data service provision", di outsourcing, time sharing e servizi di elaborazione dati o di gestione della technology information.
- b) riprodurre ed includere le informazioni relative al diritto d'autore e ogni altra indicazione relativa a diritti di proprietà su ogni copia autorizzata del Software, anche parziale.
- c) mantenere registrazione del numero e delle ubicazioni di tutte le copie autorizzate del Software; tale registrazione sarà tenuta a disposizione del Fornitore, per eventuali verifiche;
- d) cancellare, prima di cedere o destinare ad altro scopo qualsiasi supporto di registrazione del Software, il Software in esso contenuto in modo tale che non possa essere recuperato.

Art. 14 (Garanzia)

1. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che il Software di cui al presente Contratto, così come i supporti magnetici utilizzati per la consegna dello stesso, sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Il Fornitore non garantisce che le funzioni contenute nel Software soddisferanno le necessità dell'Istituto o che il funzionamento del Software avverrà senza errori o interruzioni.
2. Il Fornitore garantisce inoltre che il Software fornirà prestazioni conformi alle specifiche ed alle descrizioni contenute nella documentazione accompagnatoria, che sarà la più aggiornata in relazione al momento dell'accettazione del Software stesso. In caso contrario, il Fornitore, a propria discrezione, potrà rendere il Software conforme a quanto ivi indicato, oppure sostituirlo con Software conforme. Quanto sopra costituisce il solo risarcimento previsto per i casi di violazione di questa garanzia.
3. Resta inteso che la garanzia prestata dal Fornitore non si applicherà se:
 - a) il Software non viene utilizzato in conformità alle istruzioni del Fornitore;
 - b) qualsiasi macchina malfunzionante dell'Istituto abbia causato difetti al Software;
 - c) qualunque altra causa imputabile all'Istituto abbia determinato l'inoperatività del Software;
 - d) il Software o qualsiasi sua parte sia stata modificata o alterata senza il previo consenso scritto del Fornitore.
4. La garanzia di cui sopra sostituisce ed esclude ogni altra garanzia relativa al Software oggetto del presente Contratto. In relazione al Contratto ed a qualsiasi Software non vi sono altre garanzie espresse o implicite, ivi incluse quelle di commerciabilità o di buon funzionamento del Software per particolari scopi.

Art. 15 (Brevetti e diritti d'autore)

1. Il Fornitore dichiara, al meglio della propria conoscenza, che il Software non viola alcun diritto di brevetto o d'autore, di marchi, di segreti commerciali né qualsiasi altro diritto di proprietà industriale appartenente a terzi.
2. Il Fornitore assume a proprie spese la difesa in qualsiasi procedimento promosso contro l'Istituto, fondato sulla o relativo alla violazione di diritti di brevetto, d'autore, di marchi, di segreti commerciali o di proprietà industriale concernenti il Software usato nei limiti dell'oggetto della licenza acquisita dall'Istituto in base al presente Contratto.
3. Il Fornitore terrà indenne l'Istituto da ogni perdita, spesa o responsabilità per danni da questa subiti per effetto di una sentenza definitiva di condanna per violazione dei diritti di cui sopra. Al Fornitore dovrà comunque essere urgentemente comunicato per iscritto da parte dell'Istituto, in ogni caso entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte dell'Istituto, qualsiasi contestazione, ricorso, istanza o citazione basata sulle violazioni dei diritti di cui sopra.
4. Il Fornitore avrà l'assoluto controllo della difesa, in qualsiasi azione legale, e dei negoziati per la conciliazione o transazione, con la ragionevole collaborazione dell'Istituto. L'Istituto potrà intervenire a proprie spese. L'obbligo di risarcimento di cui al presente articolo non troverà applicazione nei casi in cui la pretesa del terzo si riferisca ad un utilizzo del Software con altro software, ovvero a modifiche apportate al Software da parte dell'Istituto, nel caso in cui la controversia non sarebbe sorta in assenza di tali modifiche o di tale utilizzo combinato.
5. Il Fornitore non sarà responsabile per costi e spese sostenute dall'Istituto in assenza di previo consenso scritto. Nel caso in cui sia ottenuto un provvedimento avverso l'uso del Software da parte dell'Istituto, sulla base di una asserita violazione dei diritti di cui sopra, o se secondo l'opinione del Fornitore è probabile che il Software possa formare oggetto di un'azione per violazione di un diritto di brevetto, d'autore, di marchi, di segreti commerciali o altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore a propria discrezione potrà scegliere se:
 - assicurare all'Istituto il diritto di continuare ad utilizzare il Software, o
 - modificare o sostituire il Software con altro Prodotto Software compatibile, funzionalmente equivalente, che non violi i diritti di cui sopra.

L'Istituto si impegna a conformarsi alla decisione del Fornitore e, se necessario, ad installare una diversa versione del Software o a cessarne l'uso.

Art. 16 (Responsabilità del Fornitore)

1. La responsabilità del Fornitore per eventuali danni causati da inadempimenti alle obbligazioni previste dal presente Contratto (inclusa la eventuale perdita di dati dell'Istituto) e agli impegni assunti in relazione allo stesso, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave per i quali risulterà piena, non supererà un importo pari al valore del presente Contratto. Il Fornitore potrà intraprendere tutte le azioni necessarie per fare cessare il funzionamento del Software ove l'Istituto sia in violazione del presente Contratto. Il Fornitore non sarà in tale caso responsabile dei danni causati dalla conseguente interruzione nell'utilizzo del Software. Il Fornitore sarà responsabile della esecuzione delle procedure atte a verificare l'accuratezza dell'immissione dei dati e dei risultati ottenuti.
2. L'Istituto conviene, inoltre, che il Fornitore non sarà responsabile in nessun caso per mancati guadagni dell'Istituto o per qualsiasi pretesa avanzata da terzi contro l'Istituto stesso, a meno che non si tratti di pretesa violazione di brevetti come sopra previsto.

3. Il Fornitore non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna garanzia oltre quelle espressamente previste nel presente Contratto.
4. Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano agli obblighi di risarcimento del Fornitore di cui al precedente articolo 15.

Art. 17 (Garanzie)

1. Il Fornitore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. In caso di grave inadempimento, l'Istituto formulerà contestazione scritta diretta al Fornitore circa i fatti costituenti inadempimento contrattuale, intimandone la cessazione nel termine di 30 (trenta) giorni. In difetto di regolarizzazione entro il predetto termine, il Contratto potrà essere risolto secondo quanto previsto all'art. 40 previa dichiarazione dell'Istituto di volersi avvalere della risoluzione.
4. Quando, per l'effetto di forza maggiore, il Fornitore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne darà immediata comunicazione all'Istituto, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore. Le Parti, all'esito della comunicazione, dovranno adoperarsi in buona fede al fine dell'adozione di tutte le misure necessarie per far fronte alla forza maggiore.
5. Il termine "forza maggiore" quiiv utilizzato sta ad indicare, in via esemplificativa e non esaustiva, i terremoti, la guerra, il sabotaggio, la rivolta, l'insurrezione, i tumulti civili, le emergenze nazionali (sia in fatto che in diritto), ad esclusione di atti derivanti da decisioni economiche, societarie o governative, nazionali o locali (svalutazione, previsioni erronee, e decisioni equivalenti) e di qualunque altra circostanza che sia sotto il ragionevole potere di controllo delle Parti.
6. Qualora la forza maggiore si protraesse per un periodo superiore a quindici (15) giorni, il presente Contratto potrà essere risolto immediatamente, su iniziativa dell'Istituto, salvo il risarcimento del danno da parte del Fornitore.
7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, il Fornitore ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione Appaltante una garanzia ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come indicato alla lettera f) delle premesse al presente Contratto.
8. La Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti del Fornitore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa.
9. La garanzia sarà svincolata secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il R.U.P. autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto per fatto o colpa dell'Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto.
3. Qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del presente Contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, l'Istituto ha l'obbligo di accogliere l'istanza di recesso, con le conseguenze di cui al comma 2°.
4. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Istituto per l'avvio dell'esecuzione delle rispettive parti contrattuali. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell'Istituto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 40.

Art. 19 (Verbale di avvio dell'esecuzione)

1. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.
2. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore, al quale – ove ne faccia richiesta – può essere rilasciata copia conforme.
3. Qualora, per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del presente Contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.

Art. 20 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione del Servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 - a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - b) le prestazioni già effettuate;
 - c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
 - d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio, o comunque

quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Istituto si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al R.U.P., con le modalità di cui al precedente comma 2°.
6. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
8. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà avviso all'Autorità Nazionale AntiCorruzione.
10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 21 (Sospensioni illegittime)

1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dall'Istituto per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 13, sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Ai sensi dell'art. 1382 codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 del Regolamento, ove applicabili.
3. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.

Art. 22 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.

Art. 23 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore)

1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell'Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dall'Istituto, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 20.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione stesso.

Art. 24 (Varianti introdotte dall'Istituto)

1. L'Istituto non può richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 25 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)

1. I Servizi di manutenzione di cui al presente Contratto sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Contratto.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Contratto e del Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La verifica di conformità è effettuata:
 - a) al momento della consegna dei prodotti software oggetto della Fornitura;
 - b) in corso d'opera con cadenza trimestrale in relazione ai servizi di manutenzione e ai servizi professionali;
 - c) in sede di conclusione delle prestazioni di cui alla Fornitura, quale verifica di conformità definitiva.
4. La verifica è comunque conclusa entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o delle prestazioni oggetto di verifica in corso d'opera.
5. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al R.U.P., con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore

a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla Stazione Appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Art. 26 (Incarico della verifica di conformità)

1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'Esecuzione.

Art. 27 (Verifica di conformità trimestrale in corso di esecuzione)

1. L'Istituto, tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente contratto e di ogni altra circostanza, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione con cadenza trimestrale, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Ai fini di tale verifica, deve essere invitato ai controlli l'Appaltatore e deve essere redatto apposito verbale.
3. I verbali della verifica, da trasmettere al R.U.P. entro quindici giorni dall'effettuazione dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze dell'Istituto e del Direttore dell'Esecuzione.

Art. 28 (Verifica di conformità definitiva)

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dell'Esecuzione fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il R.U.P.. Quest'ultimo dà tempestivo avviso all'Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.
2. Il Direttore dell'Esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Art. 29 (Processo verbale delle attività di verifica)

1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'Appalto, deve contenere il giorno della verifica di conformità e le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Art. 30 (Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità)

1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico dell'Appaltatore, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell'Esecuzione i mezzi necessari ad eseguirla.
2. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Art. 31 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)

1. Il Direttore dell'Esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al Contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'Appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del Direttore dell'Esecuzione.
2. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell'Esecuzione indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere.
3. Con apposita relazione riservata, il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 32 (Certificato di verifica di conformità)

1. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità.
2. È fatta, in ogni caso, salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'Esecuzione, lo stesso è confermato dal R.U.P.

Art. 33 (Contestazioni formulate dall'Appaltatore sul certificato di verifica di conformità)

1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
2. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dall'Appaltatore al certificato di verifica di conformità.

Art. 34 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità)

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto.

Art. 35 (Penali)

1. In caso di ritardi nel ripristino delle funzionalità del Software in casi di Severità 1 e 2 rispetto alle tempistiche previste nel Capitolato Tecnico, sarà applicata a carico del Fornitore una penale pari allo 0,8‰ dell'importo relativo al canone di manutenzione annuo per ogni giorno lavorativo di ritardo sino ad un massimo di 30 giorni, salvo il risarcimento del maggior danno entro i limiti di cui all'articolo 16 e fatta salva la facoltà di risolvere il Contratto, sin dalla scadenza del termine massimo sopra richiamato.

2. In caso di ritardi nella consegna delle nuove licenze ovvero di esito negativo del collaudo sarà applicata a carico del Fornitore una penale pari allo 0,3‰ del valore delle licenze oggetto di inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo sino ad un massimo di 30 giorni, salvo il risarcimento del maggior danno entro i limiti di cui all'articolo 16 e fatta salva la facoltà di risolvere il Contratto, sin dalla scadenza del termine massimo sopra richiamato.
3. L'attribuzione del livello di severità spetta esclusivamente all'Istituto, a mezzo di personale in possesso di adeguata conoscenza del prodotto oggetto di fornitura, sulla base delle valutazioni operate, caso per caso, dal medesimo, previa comunicazione al Responsabile dell'Appaltatore. Il fornitore accetterà tale attribuzione senza poter sollevare eccezioni al riguardo. Resta inteso che i tempi di ripristino decorrono, comunque, dalla data e ora della richiesta di intervento da parte dell'Istituto.
4. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
5. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento.
6. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
8. La Stazione Appaltante avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 40 del Contratto, alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, oltre IVA.
9. L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
10. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
11. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione, di cui alla lettera d) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
12. L'Istituto, su motivata richiesta dell'Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali, allegata al presente Contratto, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all'Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.
13. Sotto un profilo più generale, l'Istituto si riserva il diritto e la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in oggetto ed alla esecuzione in danno, a fronte di ogni violazione delle regole previste nelle presente contratto.

Art. 36 (Divieto di cessione del Contratto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. E' vietato il subappalto.

Art. 37 (Recesso)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti sui Programmi ai sensi del presente Contratto, l'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 38 (Normativa in tema di contratti pubblici)

1. Il fornitore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
2. Il Fornitore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. Il Fornitore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
4. Il Fornitore è reso altresì edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 39 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. È facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto a seguito di tre (3) accertate contestazioni.

Art. 40 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo al Fornitore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte del Fornitore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,;
 - c) perdita, in capo al Fornitore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Fornitore;
 - e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Fornitore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - g) cessione parziale o totale del Contratto da parte del Fornitore;
 - h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
 - i) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla contestazione intimata dall'Istituto;
 - l) protrazione della forza maggiore per periodi superiori a 3 (tre) mesi.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà al Fornitore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili al Fornitore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 41 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 7;
 - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
 - e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
 - f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
 - a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

- b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 42 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 43 (Lavoro e sicurezza)

1. Il Fornitore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Istituto, in caso di violazione da parte del Fornitore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che il Fornitore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che il Fornitore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che il Fornitore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo del Fornitore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. Il Fornitore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
8. La Stazione Appaltante verificherà la regolarità contributiva del Fornitore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il certificato di regolare esecuzione;
 - per il certificato di verifica di conformità;
 - per il pagamento del saldo finale;
9. Per il caso di pendenze contributive verso l'Istituto e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi al Fornitore.
10. Il Fornitore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
11. Nel caso in cui dipendenti del Fornitore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili al

Fornitore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, il Fornitore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

12. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico del Fornitore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
13. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro 0,00 [zero/00], in conformità a quanto indicato dal Fornitore nella propria Offerta Economica.

Art. 44 *(Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore)*

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1°, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del Contratto.

Art. 45 *(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)*

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e il Dott. in qualità di Referente Unico per l'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o inviata a mezzo PEC, e-mail ai seguenti indirizzi:
per l'Appaltatore
.....

Alla c.a.
e-mail
PEC:

per l'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, n. 21, 00144 - Roma

Alla c.a. di
e-mail
PEC:

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano o mediante PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo PEC avranno effetto dal loro ricevimento.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 46 (Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 47 (Foro competente)

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 48 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione del Servizio, si precisa che:
 - a) titolari del trattamento sono l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è il Dott., in qualità di Responsabile del Procedimento;
 - b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa e di esecuzione del presente contratto;

- e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della Commissione, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. L'Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell'esecuzione del proprio incarico.
 3. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
 4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dalla Stazione Appaltante, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
 5. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
 6. La persona fisica preposta presso l'Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l'atto di designazione di cui all'allegato del presente Contratto.
 7. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 49 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia degli atti in questione nel loro complesso.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile, alla normativa comunque applicabile in materia.

6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

L'APPALTATORE

L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto del Contratto), Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto), Art. 5 (Licenza), Art. 6 (Obblighi delle parti in relazione alla proprietà e informazioni riservate), Art. 7 (Modalità generali di esecuzione delle prestazioni), Art. 8 (Direttore dell'Esecuzione), Art. 9 (Obblighi del Fornitore), Art. 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 11 (Rinuncia al Servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza del Software), Art. 12 (Riattivazione del Servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza del Software), Art. 13 (Protezione del software), Art. 14 (Garanzia), Art. 15 (Brevetti e diritti d'autore), Art. 16 (Responsabilità del Fornitore), Art. 17 (Garanzie), Art. 18 (Avvio dell'esecuzione del Contratto), Art. 19 (Verbale di avvio dell'esecuzione), Art. 20 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 21 (Sospensioni illegittime), Art. 22 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 23 (Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore), Art. 24 (Varianti introdotte dall'Istituto), Art. 25 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), Art. 26 (Incarico della verifica di conformità), Art. 27 (Verifica di conformità trimestrale in corso di esecuzione), Art. 28 (Verifica di conformità definitiva), Art. 29 (Processo verbale delle attività di verifica), Art. 30 (Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità), Art. 31 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità), Art. 32 (Certificato di verifica di conformità), Art. 33 (Contestazioni formulate dal Fornitore sul certificato di verifica di conformità), Art. 34 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità), Art. 35 (Penali), Art. 36 (Divieto di cessione del Contratto), Art. 37 (Recesso), Art. 38 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 39 (Risoluzione del Contratto), Art. 40 (Clausole risolutive espresse), Art. 41 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 42 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera), Art. 43 (Lavoro e sicurezza), Art. 44 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore), Art. 45 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 46 (Spese), Art. 47 (Foro competente), Art. 48 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 49 (Varie).

Roma,

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n.3), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di manutenzione dei prodotti software SAS in uso all'Istituto e fornitura della licenza d'uso a tempo indeterminato di prodotti software aggiuntivi con relativo servizio di manutenzione".

L'APPALTATORE
